

" Allegato C

(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B.- Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.

Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

R2 Rigenerazione/recupero di solventi.

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".